



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 25/09/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

**CAPPABIANCA AURELIO**, Presidente e Relatore

**CRISAFULLI GIUSEPPA**, Giudice

**GIUFFRE' SANTI**, Giudice

in data 25/09/2023 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 2554/2023 depositato il 12/06/2023

**proposto da**

Gianluca Mainardi - MNRGLC78B14F704N

**Difeso da**

Francesca Giannazza - GNNFNC90L58F205R

Ugo Carlo Maria Onorato - NRTGRL66C30F205Z

**ed elettivamente domiciliato presso** francesca.giannazza@milano.pecavvocati.it

**contro**

Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Milano

**elettivamente domiciliato presso** dp.2milano@pce.agenziaentrate.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03ME00230-2023 SANZIONI 2018

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03ME00238-2023 SANZIONI 2019

- ATTO RECUPERO n. T9DCRMR00030-2023 CONTRIBUTO 2020

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

Come in atti.

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso ritualmente proposto, Gianluca Mainardi impugna avvisi, con i quali, in relazione alle annualità 2018, 2019 e 2020, sono stati accertati, nei confronti della F.M. s.r.l., omessi versamenti iva, ires, irap e di ritenute fiscali sulle buste paga dei dipendenti e sono state irrogate sanzioni (quanto al periodo d'imposta 2018, per € 149.507,08, quanto al periodo d'imposta 2019 per € 204.684,28 e quanto al periodo d'imposta 2020 per il complessivo importo di euro 39.945,71).

I recuperi a carico della società si riferivano alla ritenuta partecipazione della stessa a complesso meccanismo fraudatorio, basato sull'emissione di fatture per operazioni, di fornitura di manodopera, oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti.

I correlativi avvisi di accertamento non sono stati impugnati dalla società e sono divenuti definitivi.

Gli atti impositivi sono stati personalmente notificati al Mainardi - e, in tale prospettiva, da lui impugnati - nella qualità di amministratore di fatto e autore della violazione e, dunque, di responsabile in solido con la cooperativa per le sanzioni amministrative irrogate.

A fondamento del ricorso, il Mainardi afferma l'illegittimità dell'atto impugnato, quanto alla sua posizione, sostenendo l'assoluta mancanza delle condizioni per attribuirgli il ruolo di amministratore di fatto.

L'Agenzia contrasta le affermazioni del Mainardi.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è fondato.

Occorre, invero, premettere che, ai sensi dell'art. 7 d.l. 269/2003, le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale tra società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica e che, d'altro canto, la qualifica di amministratore di fatto è attribuibile solo in presenza della prova di "un' apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale" in specifico favore della società.

Ciò posto, va considerato che, nella specie, non emergono prove oggettive, ma solo apodittiche affermazioni (negli avvisi di accertamento), in merito a specifiche non episodiche ingerenze del Mainardi nella gestione F.M. s.r.l..

In assenza di produzioni, da parte dell'Agenzia, diverse dagli atti difensivi, manca invero, in proposito, il benché minimo elemento di riscontro concreto, non potendosi certamente considerare decisivo a carico della ricorrente, nel preteso senso dell'esercizio di effettivi poteri gestori sulla citata società, indicazioni esclusivamente risultanti in atti riferibili alla stessa resistente e la circostanza (peraltro, inadeguatamente dimostrata) che altre società di cui il Mainardi era legale rappresentante fossero in rapporti con F.M. s.r.l..

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s'impongono l'accoglimento del ricorso e l'annullamento degli atti impugnati limitatamente alla posizione di Gianluca Mainardi

Per la natura della controversia e tutte le peculiarità della fattispecie, ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese.

**P.Q.M.**

la Commissione accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati, limitatamente alla posizione della ricorrente. Compensa le spese.

Milano, 25 settembre 2023.

Il presidente est.

Aurelio Cappabianca